

magistrato che non è obbligato a nulla, nè alla conoscenza del diritto, nè all'osservanza delle forme.

Mi perdoni l'onorevole Spirito: il conciliatore non l'ha fabbricato la fantasia di alcuno, ma l'ha fabbricato un titolo speciale del Codice di procedura civile, ed un titolo speciale dell'organico giudiziario; esso è un magistrato, che ha tutti gli obblighi, tutti i doveri e tutti i diritti, che il nostro ordinamento giudiziario ed il nostro Codice di procedura civile gli accorda e gli impone.

Oggi poi, improvvisamente un altro oratore, l'onorevole Torraca, ha detto (ed io mi affretto a rispondergli subito) che sono distrutte le condizioni di eleggibilità.

La Commissione non ha affatto distrutte le condizioni di eleggibilità. L'onorevole Torraca è caduto in un grosso equivoco, confondendo una condizione d'incompatibilità con una condizione di eleggibilità. Il Governo col suo articolo 5 aveva stabilito che l'ufficio di consigliere comunale non fosse compatibile con quello di conciliatore. Ma con tale articolo s'intendeva naturalmente accennare al consigliere comunale, il quale potesse esser nominato conciliatore. Ora, per essere nominato conciliatore, bisogna che il consigliere comunale sia investito di una delle qualità, che sono stabilite nell'articolo 3, nel quale articolo 3 di tutte le qualità si parla fuor che di quella di consigliere comunale.

Torraca. È una contraddizione.

Taiani, relatore. La Commissione ha però voluto che questa incompatibilità dovesse esser tolta; imperocchè tutti gli Uffici hanno dichiarato nei verbali mandati alla Giunta che essa doveva esser tolta, sia perchè non si vedeva nessuna ragione di mantenerla una volta che la terna era abolita, sia perchè infine nei Comuni di minima importanza tutte le persone, che possono avere i requisiti per essere conciliatori, sono il più delle volte anche consiglieri comunali. Ora noi, appunto per togliere quest'altra obiezione al disegno di legge, vale a dire che nei Comuni di minima importanza non si possa trovare un cittadino investito delle condizioni di eleggibilità a conciliatore, il quale non sia nel contempo anche consigliere comunale, abbiamo stabilito che questa incompatibilità fosse tolta. Quando dunque i consiglieri comunali abbiano i requisiti voluti dallo articolo 3 possono esser nominati conciliatori, quantunque siano al

tempo stesso consiglieri comunali. Tale è il significato della proposta della Commissione.

Queste furono le principali critiche mosse alla legge nelle sue linee fondamentali. Ve ne sono altre di secondario valore e così semplici che io credo, e per l'ordine e per la chiarezza della discussione, sia meglio trattarne man mano che verranno in discussione gli articoli, ai quali si riferiscono; e quindi cesso dall'annoiare la Camera.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Nella precedente tornata ebbi l'onore di esporre alla Camera le ragioni che giustificavano questo disegno di legge. Non ebbi la fortuna di essere ascoltato da qualche oratore, specialmente dall'onorevole Spirito, il quale forse non era presente a quella tornata, così che talune osservazioni da me fatte non poterono formare obietto dell'attenzione di lui che ha fatto oggi una critica vivace contro il disegno di legge, che noi speravamo sarebbe stato accolto a braccia aperte dalla Camera, come era stato accolto dalla grandissima maggioranza degli Uffici.

L'onorevole relatore, nel suo notevole discorso, ha già confutato le obiezioni dell'onorevole Spirito. Io non farò che aggiungere poche altre osservazioni per dimostrare ancora una volta che questo disegno di legge merita il suffragio della Camera.

L'onorevole Spirito ha detto, nientemeno, che, con questo disegno di legge, noi snaturiamo l'istituto del conciliatore. Questa è la più aspra accusa che si possa muovere contro di esso, talchè, se fosse fondata, non potremmo insistere presso la Camera per la sua accettazione. Tuttavia a me sembra evidente che tale giudizio non sia giusto sotto ogni rapporto.

Facciamo un poco di confronto fra quello che era, e che è, il conciliatore nel Codice vigente e quello che sarebbe col disegno di legge che noi proponiamo. Secondo il Codice di procedura vigente, il conciliatore è bensì un paciere, ma un paciere facoltativo, non obbligatorio; perchè esso ha facoltà, ma non obbligo di invitare le parti a fare la conciliazione, anzi, stando alla dicitura dell'articolo primo del Codice di procedura civile, il conciliatore s'interpone, se richiesto dalle parti.

Ora, noi miglioriamo di molto questo elemento sostanziale dell'istituto del conciliatore,